



*Spett.le*  
**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  
CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Direzione Generale del Turismo**

Al Capo dell'Ufficio Legislativo  
Cons. Paolo Carpentieri

Al Vice Capo dell'Ufficio Legislativo  
Avv. Federico Albisinni

*Via mail: [mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it)*

*e.p.c.* Dott. Onofrio Cutaia  
*Direttore Generale del Turismo*

*e.p.c.* Dott. Tapinassi  
*Direzione Generale Del Turismo*

*Via mail: [mabac-dg-t@mailcert.beniculturali.it](mailto:mabac-dg-t@mailcert.beniculturali.it)*

Roma, 26 Ottobre 2015

**Oggetto: Fondo Nazionale di Garanzia art. 51 Codice del Turismo – Art. 9 L. 29.7.2015 n. 115.**

*Gentilissimi,*

si invia la presente, all'esito della riunione tenutasi il 13 Ottobre u.s. presso il Vostro Dicastero, per sottoporre le seguenti due problematiche legate alle recenti modifiche legislative che hanno riguardato il Fondo Nazionale di garanzia di cui all'art. 51 D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo.

Come è noto infatti, con l'art. 9 (*Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»*). *Procedura di infrazione n. 2012/4094*), della Legge 29 luglio 2015, n. 115 – recante

“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2014” - è stato abrogato l’art. 51 del Codice del Turismo che disciplina il detto Fondo, istituito a copertura dal rischio di insolvenza o fallimento dei venditori e organizzatori dei pacchetti di viaggio, in recepimento di quanto disposto dall’art. 7 della Direttiva 314/90/CEE, al fine di consentire il rimborso e il rimpatrio al consumatore.

Tale disposizione prevede al **comma I** :

*“Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:*

**a) all'articolo 50, comma 2:**

*1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;*

*2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo **decorre dal 1° gennaio 2016.**»;*

*3) il secondo periodo è soppresso;*

**b) l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016...**”

Dato l’obbligo introdotto a carico degli Agenti di Viaggi con il novellato comma 2 art. 50 Codice del Turismo di reperire, a partire dal 1 gennaio 2016, presso il mercato assicurativo e bancario le garanzie a tutela dei consumatori, e vista l’oggettiva difficoltà di reperimento di dette garanzie, per assenza di offerta di prodotti finanziari e assicurativi che coprano tale tipologia di rischio, (come confermato dai rappresentanti del Comparto Assicurativo – Ramo Turismo, presenti alla citata riunione del 13 Ottobre u.s.), si chiede di esprimere parere favorevole affinché il Ministro del Turismo valuti di dare impulso ad una iniziativa legislativa di provenienza Governativa, che preveda una diversa decorrenza dei termini indicati nella norma in commento, prevedendo in

particolare il termine del 31.12.2017, in sostituzione, ai fini del comma 2, del termine del 31.12.2015, nonché il termine del 1.1.2018, ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, lett. a) n. 2 e lett. b), in modifica di quello del 1.1.2016, ivi indicato.

La proposta sopra indicata appare in linea con gli obblighi che deriveranno dal recepimento della revisione della citata Direttiva 314/90/CE, in fase di approvazione finale.

Infatti dopo un lungo iter, è prevista la votazione del testo della nuova “Direttiva sui pacchetti di viaggio” nelle sedute plenarie del Parlamento Europeo del corrente mese di Ottobre 2015 (26-29 Ottobre). Nel testo che verrà portato in votazione – frutto dell’accordo politico tra Consiglio e Parlamento Europeo - l’art. 15 prevede la prestazione di una garanzia da parte degli organizzatori di viaggi (rispetto alla scelta effettuata dal nostro Legislatore con l’attuale Art. 51 Codice del Turismo, non vengono più onerati gli agenti di viaggio intermediari) per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non siano eseguiti a seguito del loro stato di insolvenza. Si prevede inoltre che, ove i servizi includano il trasporto passeggeri, la garanzia deve prevedere anche il rimpatrio dei viaggiatori. Tale obbligo di fornire la garanzia, vale anche per gli organizzatori non stabiliti nello Stato Membro del viaggiatore, ma che vendano o offrano in vendita servizi turistici in quest’ultimo. Il secondo comma del citato art.15 precisa inoltre che la garanzia deve coprire costi ragionevolmente prevedibili, cioè gli importi versati dai viaggiatori per i pacchetti turistici, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti ed il saldo finale, nonché il costo stimato per il rimpatrio in caso di insolvenza.

Si aggiunge al riguardo che il 39 considerando della nuova “Direttiva sui pacchetti di viaggio” specifica che *“pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso di insolvenza, gli Stati Membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace”*. Viene lasciato quindi margine al Legislatore Italiano, in sede di recepimento, sulla tematica oggetto delle disposizioni in commento.

Ora, poiché la Direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti degli Stati UE entro 24 mesi, con applicazione entro 30 mesi, la previsione dei nuovi termini sopra indicati consentirà al Governo di

attendere l'approvazione definitiva del testo della detta Direttiva e di rinviare, alla emanazione della normativa di recepimento della stessa, ogni novella definitiva sulla materia in esame, per allinearla ai nuovi dettami fissati dal provvedimento legislativo comunitario che, come sopra evidenziato, modificano in maniera sostanziale natura ed ampiezza dell'ambito applicativo della garanzia dovuta al consumatore di pacchetti di viaggio.

Proprio in ragione di tale convergenza con gli impegni comunitari di recepimento sopra indicati, il Governo, in occasione dell'adozione dell'art. 9 con la citata legge 115/2015, si è impegnato a valutare la revisione della normativa adottata, con l'approvazione dell'Ordine del Giorno presentato in XIV Commissione del Senato – Politiche dell'Unione Europea in sede referente su proposta della Senatrice Cardinali che: *“impegna il Governo a: valutare l'opportunità di riconsiderare quanto prima la materia dell'articolo 9 del disegno di legge, in modo tale da conformare la disciplina interna al nuovo assetto regolatorio fissato dalla direttiva in corso di approvazione, e tenendo altresì conto del principio di proporzionalità secondo cui gli oneri imposti dalle direttive, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sugli operatori economici e sui cittadini devono essere il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire”*.

oo-oOOo-oo

La detta disposizione al **comma II** dispone:

*“2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 **devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio** e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente.”*. Ferma la richiesta sopra indicata, che

permetterebbe nelle more di salvaguardare nell'immediato gli interessi degli operatori turistici ed i diritti dei consumatori, secondo la norma vigente, si chiede di confermare che l'interpretazione autentica di detta norma è nel senso di ritenere che i contratti "...*stipulati entro il 31.12.2015...*", per i quali continua ad applicarsi la disciplina e l'intervento del Fondo dell'art. 51 D.Lgs. 79/2011, fino a tale data, deve intendersi nel senso che la decadenza prevista dalla presentazione dell'istanza di rimborso al Fondo per tali pacchetti "...*entro 3 mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio...*" impone alla gestione liquidatoria del Fondo di prendere in carico tutte le istanze di rimborso per pacchetti venduti con contratti stipulati entro il 31.12.2015, a prescindere dal fatto che la data di conclusione del viaggio cada nei primi 3 mesi del 2016. Tale chiarimento si è reso necessario al fine di dissipare dubbi interpretativi emersi nel corso della detta riunione del 13 Ottobre u.s., tenuto conto che ove l'interpretazione fosse nel senso di ritenere che il Fondo accetti le istanze di rimborso per i pacchetti conclusi entro il 31.12.2015 solo ove pervenute nei primi 3 mesi del 2016, si rischierebbe di comprimere *contra jus* i diritti dei consumatori, in quanto acquirenti di viaggi da effettuarsi in date successive al primo trimestre 2016, e renderebbe iniquo e non conforme tale termine decadenziale al principio generale espresso dall'art. 2965 c.c., in ambito contrattuale, che dispone la nullità di ogni patto che renda eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto stesso. Peraltro l'art. 5 del DM 23.7.1999 n. 349 "*Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di Pacchetto Turistico*", che prevedeva tale termine decadenziale trimestrale, è stato oggetto di emanazione del Comunicato 10.3.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10.3.2008 n. 59), che ha acconsentito di presentare l'istanza di accesso al Fondo di Garanzia senza l'osservanza del termine di decadenza ivi indicato.

Si chiede, pertanto, di rendere i chiarimenti interpretativi in ordine all'aspetto sopra indicato.

Confidando in un Vostro cortese positivo riscontro si inviano distinti saluti.

Gianni Rebecchi – Presidente Assoviaggi Confesercenti

Luca Battifora – Presidente Astoi Confindustria Viaggi

Jacopo De Ria – Presidente Fiavet

Franco Gattinoni - Fto Federazione Turismo Organizzato Presidente Ainet

Luca Patanè – Fto Federazione Turismo Organizzato Presidente Federviaggio